

## INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE DI CHILOMETRI-BONUS ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEGLI ECOBONUS CHILOMETRICI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **11 gennaio 2021**, le disposizioni inerenti all'individuazione delle soglie chilometriche assegnabili con il servizio MoVe-In definiti dall'Allegato 3 della d.G.R n. 2055 del 31/7/2019.

### 1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ANNUALI DI CHILOMETRI-BONUS E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** di chilometri, percorribili annualmente e assegnati con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In, sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato sulla base di studi specifici, fondati sull'Inventario regionale delle emissioni (INEMAR) e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La soglia dei chilometri può essere **rideterminata annualmente** in ragione delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

<i>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</i>	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
<b>BENZINA EURO 0</b>	<b>Area 1 e 2</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
<b>GASOLIO EURO 0</b>	<b>Area 1 e 2</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
<b>BENZINA EURO 1</b>	<b>Area 1 e 2</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>GASOLIO EURO 1</b>	<b>Area 1 e 2</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>GASOLIO EURO 2</b>	<b>Area 1 e 2</b>	<b>4000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
<b>GASOLIO EURO 3*</b>	<b>Area 1 e 2</b>	<b>7000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>
<b>GASOLIO EURO 4**</b>	<b>Area 1</b>	<b>10000</b> <b>(max 5000 nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo)</b>	<b>12000</b> <b>(max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo)</b>	<b>12000</b> <b>(max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo)</b>

\* Per i veicoli di **classe Euro 3 a gasolio** (diesel) valgono le seguenti disposizioni:

- per adesioni al servizio MoVe-In **già in corso** o effettuate entro il 30 settembre 2020 compreso, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi al fine del rispetto della soglia chilometrica avviene solo all'interno dell'Area 1;
- per i **rinnovi** delle adesioni effettuati entro il 10 gennaio 2021, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene solo all'interno dell'Area 1;
- per i **rinnovi** delle adesioni effettuati tra l'11 gennaio e il 30 settembre 2021, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene nelle Aree 1 e 2, ma viene attribuito un contributo aggiuntivo dovuto all'estensione del monitoraggio delle percorrenze anche sull'Area 2 valutato in 1500 km;
- per le **nuove** adesioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2020, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene nell'Area 1 fino al 10 gennaio 2021 e nelle Aree 1 e 2 a partire dal 11 gennaio 2021.

\*\*Per i veicoli di **classe Euro 4 a gasolio** (diesel) le soglie chilometriche sono state individuate sulla base degli scenari emissivi (8000 per i veicoli M1 e M2 e 10000 per i veicoli N1, N2, N3 e M3) e dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto; il contributo aggiuntivo dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 è stato determinato in 2.000 km/anno in ragione degli impatti sulla mobilità pubblica e privata per il rispetto delle regole di distanziamento sociale. Nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo è necessario rispettare il limite massimo pari al 50% dei chilometri assegnati annualmente. Tali soglie individuate valgono per le adesioni effettuate entro il 30 settembre 2021. Successivamente i valori saranno rivalutati in base all'andamento delle adesioni, al numero di chilometri effettivamente percorsi dai veicoli aderenti e alla situazione sanitaria legata all'epidemia da COVID-19. L'adesione al servizio MoVe-In dei veicoli Euro 4 diesel comporta di fatto l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione e non solo al semestre invernale, per consentire il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate.

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

**Area 1:**

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

**Area 2:** tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

## **2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA**

Il progetto MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h
- **0,1 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle black box.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s<sup>2</sup>** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri aggiuntivi maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri bonus.

\*\*\*\*